

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1842

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, RASI,  
ZACCHERA, FOTI, MIGLIORI**

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di costituzione delle comunità montane

*Presentata il 10 luglio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha indubbiamente dato buona prova di sé introducendo modifiche sostanziali nella vita dei comuni e delle province e consentendo l'avvio di un processo di « modernizzazione » degli enti locali assolutamente necessario ed indilazionabile per il recupero della fiducia degli amministrati nei confronti di enti che, incidendo nella vita quotidiana dei cittadini, si offrono al loro giudizio immediato e, spesso, comprensibilmente impietoso.

Peraltro, dopo sei anni dalla data della sua entrata in vigore, la legge n. 142 del 1990 denuncia qualche lacuna cui, fermo restando l'impianto complessivo, deve essere al più presto posto riparo.

Una di esse è costituita dall'articolo 28 che definisce le comunità montane indivi-

duandone gli scopi. La formulazione di cui all'articolo 28 consente che siano costituite, con leggi regionali, comunità montane « tra comuni montani della stessa provincia ».

La norma, così come formulata, è assolutamente limitativa in quanto, in taluni comprensori, rende innaturale il confine geografico dell'ente comunità montana poiché non consente di comprendervi comuni montani assolutamente finitimi ma facenti parte di una diversa provincia. Può anzi accadere che i comuni di una diversa provincia siano così pochi e piccoli da non poter formare, essi soltanto, una autonoma comunità montana, sì che da una parte non possono partecipare ad una comunità montana confinante che non avrebbe problemi ad accoglierli (se non vi fosse la formulazione attuale dell'articolo 28 con

l'inciso « della stessa provincia ») e dall'altra non sono nelle condizioni di dar vita ad una autonoma loro comunità montana.

Con la presente proposta di legge, in buona sostanza, si introduce un elemento di « duttilità » che consente, attraverso una

sorta di elasticità geografica, di privilegiare l'omogeneità complessiva delle zone rispetto al rigore senza senso dei confini dell'unica provincia.

Ecco perché, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia o di province fra loro confinanti, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati».

